

Regione Lombardia
A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI
PER LA FORNITURA DI TERMOMETRI CLINICI ED UNITA' MOBILI DI
MONITORAGGIO PARAMETRI VITALI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente capitolato disciplina la somministrazione dei beni in oggetto occorrenti all'Azienda Socio Sanitari Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario con Sede in Sondrio Via Stelvio n. 25, di seguito denominata Azienda Ospedaliera, ed alle altre A.S.S.T. che hanno aderito alla procedura di gara. Con il termine Azienda Ospedaliera, che verrà ripreso negli articoli seguenti, si intende l'A.S.S.T. della Valtellina dell'Alto Lario e qualsiasi delle restanti Aziende Ospedaliere facenti parte dell'accordo interaziendale.

ART. 2 – FORMA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente gara viene condotta con le forme della procedura aperta nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 - e verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata quinquennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso o dal collaudo dei beni installati. Ogni Azienda Ospedaliera aggregata provvederà al termine delle procedure di gara a sottoscrivere autonomi contratti di fornitura con la ditta aggiudicataria.

ART. 4 – CLAUSOLA DI ESTENSIONE CONTRATTUALE – ADESIONE SUCCESSIVA

Al fine di attivare le modalità di acquisto a livello aggregato in attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 approvato con D.C.R. n. 88 del 17.11.2010, nonché in attuazione del programma gare aggregate nell'ottica della collaborazione nata con l'Accordo Interaziendale Sanità Alta Lombardia (AISAL) costituito ai sensi di quanto previsto dalla Regione nell'allegato 3 della delibera nr. 2633 del 06/12/2011 (Gli acquisti delle Aziende Sanitarie: linee di indirizzo), per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto si potrà procedere all'acquisto dei prodotti aggiudicati con la presente procedura, alle condizioni ottenute in sede di gara.

Pertanto, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, ai soggetti aggiudicatari potrà essere richiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende sopra elencate, alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato (fatte salve le specificità di ogni singola Azienda – luoghi di consegna, foro competente, ecc.) sino ad un massimo del 100% del valore complessivo netto aggiudicato.

La clausola di estensione riguarderà altresì necessità ulteriori, non espressamente indicate in gara, riferite a lotti o prodotti facenti parte della presente gara, a favore della A.O. appaltante o aderente nel caso si rendesse necessario l'acquisto di prodotti che in sede di previsione quantitativi per la voce specifica non riportino alcun valore.

La durata di quest'ultima fornitura non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dall'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario.

Questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Ospedaliera/Sanitaria cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo fra fornitore e terzo interessato.

Regione Lombardia
A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

Ogni ditta offerente dovrà indicare l'intenzione di accettare o meno la richiesta di estensione all'atto della presentazione dell'offerta (come previsto dal Regolamento di gara), mediante dichiarazione di accettazione/non accettazione di estensione contrattuale da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa, tale dichiarazione non risulta comunque obbligatoria e vincolante per le due parti.

ART. 5 – PROROGA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario si impegna a garantire alle condizioni contrattuali originarie, comprese eventuali migliorie intervenute, l'espletamento della somministrazione in regime di proroga per un periodo di ulteriori sei mesi a decorrere dalla naturale scadenza del contratto onde consentire all'Azienda Ospedaliera di poter portare a termine l'eventuale successiva procedura di nuova aggiudicazione.

ART. 6 – FABBISOGNO PRESUNTO E CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Le caratteristiche qualitative dei beni richiesti sono riportate nel capitolato tecnico.

I quantitativi previsti di consumo, per il periodo oggetto della fornitura, sono specificati anche nella scheda denominata "Fabbisogno".

I quantitativi ivi riportati sono indicativi del normale fabbisogno presunto dell'Azienda Ospedaliera e dalle aziende aggregate facenti parte dell'accordo AISAL e pertanto non saranno vincolanti e potranno subire variazioni in aumento ed in diminuzione come definito anche in altri articoli del presente disciplinare, del capitolato tecnico e del regolamento di gara ed in relazione alla reale attività senza che il fornitore possa muovere eccezione alcuna.

Nelle ipotesi individuate dal presente articolo il somministrante non potrà pretendere alcun indennizzo né modifiche delle altre condizioni contrattuali.

I beni oggetto di somministrazione dovranno corrispondere alle vigenti previsioni legislative e regolamentari, nonché alle caratteristiche qualitative indicate nei documenti di gara.

ART. 7 – CONDIZIONI ECONOMICHE

I concorrenti, in sede di formulazione dell'offerta, dovranno attenersi, anche per quanto concerne le condizioni economiche, alle indicazioni contenute nei documenti di gara.

L'offerta dovrà essere redatta seguendo lo schema allegato.

Non attenersi a tale prescrizione potrà costituire motivo di esclusione dalla gara in quanto ciò può comportare l'impossibilità di una corretta comparazione tra le diverse offerte.

Con riferimento alla singola posizione, saranno esclusi i concorrenti che offriranno un prezzo unitario del/i prodotto/i oggetto del lotto superiore all'importo posto a base d'asta unitaria, IVA esclusa, indicato nell'allegato denominato "SCHEMA DI OFFERTA".

Non è ammessa la presentazione di offerta alternativa.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di oneri spese e tasse varie, escluso IVA.

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve, o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.

La ditta aggiudicataria si impegna, in corso di fornitura, a sottoporre all'Azienda Ospedaliera l'eventuale disponibilità di evoluzioni dei prodotti aggiudicati; questi potranno essere forniti, a parità di condizioni economiche, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa richiesta ed accettazione della Stazione Appaltante.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il periodo di validità del contratto.

Regione Lombardia
A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

ART. 8 – TERMINI E LUOGHI DI CONSEGNA DEI BENI

Le consegne avverranno presso i recapiti individuati in seguito dalle singole Aziende Ospedaliere aderenti.

L'Azienda Ospedaliera provvederà all'approvvigionamento dei beni occorrenti mediante lettera di ordinazione.

Il somministrante dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura negli orari, nelle quantità ed entro i termini indicati dall'Azienda Ospedaliera. Nel caso in cui siano mancanti degli articoli, questi devono essere espressamente segnalati sul documento di trasporto con la previsione del tempo di loro disponibilità.

Qualora occorranzo somministrazioni urgenti o straordinarie, il somministrante dovrà provvedervi non appena ricevuta la lettera d'ordinazione.

In tale ipotesi la lettera d'ordinazione potrà essere preceduta da richiesta telefonica da parte di funzionari all'uopo incaricati.

Questi ultimi procederanno ad effettuare ricognizioni e verifiche in ordine alla qualità, alla quantità alla misura e, ove occorra, al peso ed alla deduzione della tara dei beni forniti.

Il somministrante dovrà produrre, per ogni consegna, l'eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

I beni ordinati dovranno essere accompagnati da documenti di trasporto in duplice copia; una copia di loro verrà restituita alla somministrante munita della firma e delle eventuali osservazioni del personale dell'Azienda Ospedaliera all'uopo incaricato.

La firma per ricevuta del bene consegnato non costituisce per l'Azienda Ospedaliera accettazione. L'Azienda Ospedaliera si riserva pertanto la possibilità di contestare per iscritto gli eventuali vizi accertati in sede di successive verifiche.

Le consegne dovranno essere effettuate entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento dell'ordine, compresi festività e chiusure invernali/estive.

La consegna e l'offerta del bene si intende comprensiva di imballaggio e trasporto.

ART. 9 – SPESE DI IMBALLO, DI TRASPORTO e GARANZIA

Tutte le spese d'imballaggio e di trasporto, nonché i noli, i dazi doganali ed i diritti di qualsivoglia natura, sono a carico del somministrante.

Gli imballaggi dei beni forniti dovranno essere conformi alle norme speciali in vigore.

Tutti gli adempimenti previsti da norme legislative e regolamentari per la somministrazione dei beni in oggetto saranno a carico del somministrante, che ne risponderà in proprio, sollevando l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità.

I prodotti forniti dovranno essere coperti da garanzia contro eventuali difetti dei materiali o della fabbricazione degli stessi. La garanzia dovrà comprendere la sostituzione gratuita dei prodotti difettosi.

ART. 10 – FORMAZIONE

L'Azienda aggiudicataria si impegna a fornire supporto e formazione tecnica necessaria al corretto funzionamento dei dispositivi forniti eventualmente mediante consegna di manuali tecnici e di uso e manutenzione.

ART. 11 – PERIODO DI PROVA

Per i primi tre mesi l'appalto si intende conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva del rapporto in relazione a quanto indicato in offerta dal

Regione Lombardia
A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

Contraente. In caso di esito positivo del periodo di prova, la fornitura si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Al contrario in caso di esito negativo l'Azienda potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione. In tale eventualità al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito, esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. L'Azienda si riserva tuttavia la facoltà di protrarre la fornitura alle stesse condizioni economiche, per un periodo fino a 180 giorni, nel caso in cui l'Azienda stessa non abbia potuto aggiudicare la fornitura successiva. Ai sensi di Legge il contratto non è tacitamente rinnovabile, e pertanto si intende disdetto alla naturale scadenza.

L'Azienda si riserva di interrompere la fornitura con un congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della presente Gara o nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa, senza che l'appaltatore possa chiedere risarcimento di alcun tipo.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria (chiamata in seguito semplicemente "ditta") è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà inoltre responsabile di infrazioni o danni comunque arrecanti a persone e cose sia dell'Azienda che di terzi. La ditta dovrà consegnare i quantitativi ed i tipi effettivamente necessari (nell'ambito di quelli scelti) e richiesti dall'Azienda impegnandosi a fornire prodotti di recente produzione così da avere al momento dell'invio almeno i $\frac{3}{4}$ della loro validità di utilizzo. I quantitativi previsti nel presente capitolato sono puramente indicativi e pertanto, per maggiori o minori quantità necessarie all'Azienda nel corso del periodo di fornitura, la ditta non potrà pretendere maggiori compensi o indennizzi o muovere eccezioni. In ogni caso gli sprechi di materiale d'uso e di reagenti causato da malfunzionamento strumentale andranno reintegrati a totale carico del fornitore. Nel caso che prodotti aggiudicati vengano sostituiti o affiancati da altri più recenti, sarà facoltà dell'Azienda acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo contenuto in gara, purché favorevole per l'Azienda Ospedaliera, ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile l'Azienda giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze dei settori di utilizzo.

La ditta fornitrice dovrà procedere all'installazione della strumentazione non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione. La fissazione di un termine diverso dovrà essere espressamente accettato dall'Azienda appaltante.

Entro 90 (novanta) giorni dalla consegna, alla presenza dell'appaltante saranno eseguite opportune prove atte a verificare, nelle reali condizioni ambientali, il funzionamento dei sistemi installati. Nel caso vengano superate positivamente le prove stabilite si procederà alla compilazione del verbale di collaudo.

Nel caso non venissero rispettati i termini di fornitura e di intervento di cui sopra la ditta dovrà corrispondere una penale per ritardo pari ad Euro 350/die.

ART. 13 – GARANZIE PER DANNI A COSE E PERSONE

L'Aggiudicatario è responsabile delle inosservanze, nonché del comportamento dei propri dipendenti o collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e sarà considerato sempre direttamente responsabile della totalità dei danni accertati a persone o a cose che, a giudizio della stazione appaltante risultano causati dal personale dell'aggiudicatario medesimo.

L'aggiudicatario dovrà sempre provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e sostituzione degli oggetti o delle loro parti danneggiate, in caso contrario, previa lettera di notifica,

Regione Lombardia
A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di trattenere dal deposito cauzionale o dai crediti vantati dall'aggiudicatario un importo pari alla quantificazione del danno subito.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, o altro, che, per qualsiasi causa, dovessero accadere all'aggiudicatario ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario è altresì responsabile del buon andamento dell'appalto affidatogli e delle passività di cui la stazione appaltante dovesse incorrere, per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente all'aggiudicatario ed al suo personale dipendente.

ART. 14 – CONTROLLO DELLA FORNITURA, CONTESTAZIONI E INADEMPIENZE CONTRATTUALI

All'atto della consegna dei Sistemi forniti dovrà essere redatto apposito verbale di accettazione provvisoria da parte del responsabile, alla presenza della ditta fornitrice.

Nell'arco dei tre mesi successivi si valuterà l'idoneità e la capacità del sistema a mantenere e riprodurre le prestazioni.

Terminato e superato il periodo del primo trimestre, in accordo ed in presenza del fornitore, il laboratorio potrà eseguire il "test run" del sistema atto a verificare:

- Accuratezza
- Precisione
- Operatività (test continuo)
- Carry over
- Consumi effettivi

Superato tale test, il Sistema verrà considerato a tutti gli effetti idoneo e operativo e sarà rilasciato a cura del Laboratorio e del Servizio di Ingegneria Clinica, un apposito verbale dell'avvenuto e definitivo collaudo.

Nel caso il test non avesse esito favorevole potrà essere concordata, a discrezione dell'Azienda Ospedaliera, un'ulteriore e definitiva ripetizione nei tre mesi successivi. Un nuovo esito sfavorevole comporterà l'immediata restituzione del sistema e la conseguente risoluzione del contratto.

L'Azienda, tramite i Servizi utilizzatori ed il Servizio di Farmacia, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta e previste nel Capitolato, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge. In caso di loro mancata urgente sostituzione, l'Azienda avrà la facoltà di acquistarne altri analoghi presso altro fornitore e l'eventuale maggior spesa sarà a carico della ditta, salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione di eventuali danni e la risoluzione del contratto, con eventuale incameramento del deposito cauzionale.

L'accettazione dei presidi da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti forniti.

I presidi contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore entro il più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda.

ART. 15 – CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI - DIFFORMITA'

Controlli qualitativi

La precisa rispondenza della qualità dei prodotti forniti con quanto indicato nel capitolato costituisce elemento essenziale della fornitura.

Regione Lombardia
A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

I prodotti consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati dai magazzini non solo all'atto della consegna ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui le merci dovessero palesare difetti non rilevati all'atto della consegna.

Controlli quantitativi

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i magazzini delle singole Aziende Ospedaliere e deve essere riconosciuta, ad ogni effetto, dalla ditta fornitrice che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

I beni diventano di proprietà dell'Azienda Ospedaliera ed il somministrante, previa accettazione del somministrato, acquista il diritto al pagamento del relativo importo.

Il somministrante non è esonerato dalle proprie responsabilità qualora all'atto dell'impiego vengano riscontrati vizi apparenti od occulti a carico dei beni consegnati ed accettati in occasione delle ricognizioni e delle verifiche.

L'Azienda Ospedaliera avrà diritto di respingere i beni la cui difformità rispetto a quanto richiesto, sia stata accertata d'ufficio o con apposita perizia, salvo che non configureranno prova di reato.

Il somministrante sarà tenuto a ritirare ed a sostituire i beni rifiutati con altri corrispondenti alle prescrizioni contrattuali entro il termine stabilito dall'Azienda Ospedaliera.

E' esclusa ogni responsabilità dell'Azienda Ospedaliera per l'eventuale perdita o deterioramento, durante il periodo di custodia, dei beni rifiutati qualora essi non siano ritirati dal somministrante entro il termine di cui al comma precedente.

ART. 16 – PENALITA'

Il somministrante, senza esclusione di eventuali conseguenze penali e sanzioni amministrative è soggetto all'applicazione di penalità quando:

- a) Non effettuati in tutto od in parte le somministrazioni entro i termini e secondo le modalità contrattualmente previsti.

In tale ipotesi l'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di:

1) applicare, a carico del somministrante, una penalità pari al 20% (ventipercento) del valore complessivo dei beni non consegnati, nonché di risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale

2) acquistare prodotti analoghi sul mercato, addebitando al somministrante l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello previsto dal contratto.

- b) L'Azienda Ospedaliera accetti per improcrastinabili esigenze di servizio, beni i cui requisiti ne legittimano la svalutazione.

In tale ipotesi l'Azienda Ospedaliera previa comunicazione per iscritto, opererà sugli importi fatturati dal somministrante una riduzione dal 5% (cinquepercento) al 20% (ventipercento), in relazione al minor valore da attribuire ai beni;

- c) Sostituisca i beni rifiutati oltre il termine prefissato.

In tale ipotesi l'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di applicare, a carico del somministrante, una penalità pari al 5% (cinquepercento) del valore complessivo dei beni consegnati, nonché di risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale;

L'Azienda Ospedaliera avrà comunque la facoltà di risolvere immediatamente il contratto dopo la terza contestazione, notificata per iscritto al somministrante, per inadempienze riguardanti la quantità o la qualità dei beni somministrati.

E' sempre comunque fatta salva per l'Azienda Ospedaliera la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza di inadempimenti contrattuali.

Regione Lombardia
A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

ART. 17 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il somministrante dovrà presentare una fattura per ogni ordinazione, riportando sulla stessa il numero dell'ordinativo.

L'Azienda Ospedaliera eseguita la liquidazione, farà luogo ai pagamenti a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di ricezione apposta dall'ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera).

In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti interessi legali nella misura di 2 punti percentuali oltre il TUR, fatto salvo diversi accordi, a decorrere dal giorno dalla data del termine per il pagamento della fattura.

La ditta deve espressamente dichiarare l'accettazione del tasso di interesse debitore.

In adempimento all. art. 3 della Legge 136/2010 e del D. L. 187/2010

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.[..3..]

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.01.2003, il codice unico di progetto (CUP).

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena NULLITA' ASSOLUTA, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

9-bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Regione Lombardia
A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

_____ da sottoscrivere espressamente

ART. 18 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Azienda Ospedaliera avrà facoltà di sospendere la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al somministrante che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, persisterà nella violazione degli obblighi contrattuali.

La determinazione d'ordine cautelativo dianzi espressa potrà essere attuata senza l'adozione di alcuna formalità. Ciò nonostante in nessun caso il somministrante potrà ritenersi esonerato dagli obblighi contrattuali.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Ospedaliera potrà chiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento dell'esecuzione:

- avvalendosi della facoltà consentita dall'ex art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- per inadempienze ex art. 1453 C.C.;
- per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 C.C.;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività, oppure nei casi di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- nei casi di cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente appalto o subappalto non autorizzato.

Sono in ogni caso salve le specifiche ipotesi di risoluzione del contratto che sono altrove indicate all'interno del presente capitolato speciale.

Qualora la risoluzione del contratto intervenga prima che siano decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione delle offerte, termine entro il quale tutte le Ditte sono vincolate alle rispettive offerte, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di procedere ad utilizzare la graduatoria provvedendo peraltro ad aggiudicare il contratto alla Ditta seconda classificata, che ha l'obbligo di ottemperare alla propria offerta. Se da tale fattispecie derivano aggravii economici a carico dell'Azienda Ospedaliera detti aggravii sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria la cui inadempienza ha determinato la risoluzione del contratto.

Regione Lombardia
A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

ART. 20 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'Offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.

La fideiussione, a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto legislativo 1.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui il procedimento non sia concluso entro i 180 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta dovrà altresì essere corredata, a pena esclusione, dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse affidatario.

L'Azienda Ospedaliera si riserva di chiedere all'aggiudicatario, successivamente all'approvazione della aggiudicazione definitiva, la costituzione di una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia, da costituirsi sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta del concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché dell'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente pattuito previa consegna all'istituto garante, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autenticata, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Regione Lombardia
A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

ART. 21 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero mediante scrittura privata.

L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per il concorrente aggiudicatario mentre lo diverrà per l' Azienda Ospedaliera quando sarà intervenuta la superiore approvazione dell'atto.

Si precisa che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla registrazione del contratto. Alla stipula del contratto verrà richiesta cauzione definitiva come a norma di legge. Mentre la cauzione provvisoria è unica e deve essere rilasciata in favore della Stazione Appaltante, in sede di sottoscrizione dei singoli contratti, le singole Aziende Sanitarie aderenti all'AISAL, richiederanno rilascio di specifica cauzione definitiva a loro intestata.

ART. 22 – ACCESSO AGLI ATTI DI GARA – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'Azienda Ospedaliera garantisce l'accesso ai propri documenti amministrativi. La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda Ospedaliera. Per quanto non previsto dal presente capitolato e nella lettera di invito e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa riferimento alla normativa vigente.

ART. 23 – ULTERIORI INFORMAZIONI

La fornitura dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del presente capitolato e dell'allegato tecnico, nonché dell'offerta tecnico-economica dell'aggiudicatario.

Si precisa che l'offerta sarà dichiarata nulla, determinando la conseguente esclusione dalla gara nei seguenti casi specificati:

- se risultasse mancante di uno o più documenti richiesti a pena di esclusione dal presente capitolato e dal capitolato tecnico;
- se pervenuta oltre il termine perentorio indicato;
- se non risponde alle prescrizioni di capitolato.

Si precisa che mentre la cauzione provvisoria è unica e deve essere rilasciata in favore della Stazione Appaltante, in sede di sottoscrizione dei singoli contratti, le singole Aziende Sanitarie aderenti, richiederanno rilascio di specifica cauzione definitiva a loro intestata.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Il foro di Sondrio sarà competente a dirimere le controversie insorte in ordine all'esecuzione del contratto, indipendentemente da eventuali clausole inserite su corrispondenza o su documenti contabili del somministrante.

Ogni altra Azienda Ospedaliera aderente all'accordo individuerà al momento della stipula del contratto il relativo foro competente.

In ordine alle controversie relative all'interpretazione e dall'esecuzione del contratto, ciascuna delle parti può richiedere il giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri designati uno per ciascuna delle parti ed il terzo arbitro in funzione di Presidente designato concordemente. Difettando tale designazione congiunta l'arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

ART. 25 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

L'impresa dovrà impegnarsi a fornire autonomamente, appena disponibile senza maggiorazione dei prezzi, sempre salvo previo accordo con il Responsabile del Servizio interessato, adeguamenti tecnologici, metodologici e gestionali riguardanti le attività che si rendessero disponibili durante la

Regione Lombardia
A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

validità del contratto. L'Azienda potrà comunque chiedere in prova i nuovi prodotti e/o apparecchiature presso il proprio Laboratorio.

ART. 26 - RISPONDEZZA NORMATIVE VIGENTI DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario dovrà rispettare scrupolosamente tutte le norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento del servizio: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

In osservanza dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 , la stazione appaltante fornisce all'appaltatrice lo schema preliminare DUVR-I. Puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nell'opuscolo informativo "Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera e misure di prevenzione ed emergenza", che verrà consegnato al momento del sopralluogo.